

CONVENZIONE QUADRO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PARCO REGIONALI PIEMONTESI

L'Ente....., l'Ente,....., (ELENCO ENTI ADERENTI (di seguito denominati gli "Enti"))

Visto l'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerate le disposizioni normative che disciplinano il reclutamento dei pubblici dipendenti regionali;

Ravvisata l'opportunità di stipulare la presente Convenzione Quadro al fine di perseguire i seguenti principali obiettivi:

- Innescare meccanismi di collaborazione istituzionale e promuovere l'instaurarsi di rapporti sinergici nell'esercizio della funzione di reperimento delle risorse umane miranti a ridurre i costi e a migliorare la qualità del servizio;
- Realizzare economie di atti amministrativi e di procedure concorsuali;
- Offrire ai candidati più ampie possibilità d'impiego attraverso la partecipazione a selezioni uniche per più Enti, riducendo sia l'impegno che le spese da sostenere per la partecipazione;
- garantire che le procedure concorsuali siano informate ai principi di economicità, trasparenza e imparzialità;

Dato atto che la presente convenzione si inserisce all'interno di un più ampio ambito di cooperazione per l'esercizio di attività di comune interesse tra Enti aderenti, facenti parte del Sistema delle aree protette regionali;

convengono quanto segue:

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il reclutamento di personale mediante lo svolgimento di procedure concorsuali volte all'assunzione di personale per due o più enti, di seguito detti "concorsi unici".

2. Gli Enti che hanno necessità di procedere, con tempistiche compatibili, all'assunzione di personale della medesima categoria e profilo, si impegnano a svolgere congiuntamente la procedura concorsuale medesima, definendo d'intesa i contenuti del bando.

3. La presente Convenzione non si applica alle procedure di mobilità, di stabilizzazione e di reclutamento del personale diverse dal concorso pubblico e alle selezioni meramente interne anche aventi ad oggetto progressioni di carriera.

Art. 2 – COMUNICAZIONE DELLE ESIGENZE DI PERSONALE

1. Entro il mese successivo all'approvazione da parte della Regione del Piano dei fabbisogni, ciascun Ente, al fine di dare luogo a una procedura concorsuale per il reclutamento di personale, comunica agli altri le esigenze di personale da soddisfare entro l'anno, indicando la categoria, il profilo e il numero di posti oggetto della procedura.

2. In sede di prima attuazione della presente convenzione, la comunicazione di cui al comma precedente è effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione di cui alla presente convenzione.

3. Eventuali modifiche e/o integrazioni del proprio programma delle assunzioni dovranno essere comunicate con tempestività.

Art. 3 – MODALITA' PROCEDURALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI UNICI

1. Gli Enti che procedono congiuntamente al reclutamento, stipulano tra loro appositi accordi, nel rispetto della presente convenzione, per individuare l'Ente capofila e per disciplinare le modalità di riparto degli oneri finanziari, oltre ad altri eventuali aspetti organizzativo-amministrativi.

2. L'Ente capofila è incaricato di gestire l'intera procedura, con l'adozione di tutti i relativi atti e segnatamente:

- la pubblicazione del bando di concorso, come approvato da tutti gli enti procedenti convenzionati;
- la ricezione delle domande di partecipazione;
- l'ammissione e l'esclusione dei candidati;
- la nomina della commissione giudicatrice;
- la gestione delle attività di segreteria e di supporto alla commissione d'esame;
- l'organizzazione delle prove d'esame;
- la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con i partecipanti al concorso (quali informazioni, regolarizzazione delle istanze di partecipazione, accesso agli atti, ecc...);
- l'approvazione della graduatoria di merito e le eventuali rettifiche;
- ogni altro atto che si rendesse necessario e utile ai fini del regolare svolgimento del concorso, compresi tutti i provvedimenti per l'affidamento di forniture e servizi, per l'assunzione di impegni di spesa o accertamenti di entrate e atti conseguenti.

3. L'Ente capofila assume altresì a proprio carico la gestione dell'eventuale contenzioso avanti il Giudice Amministrativo, concernente lo svolgimento della procedura selettiva e la formazione della graduatoria.

4. Tutti gli enti fautori del concorso unico concorrono con proprio personale all'attività di vigilanza durante le prove scritte.

Art. 4 - COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Le Commissioni, ai sensi della vigente normativa statale e regionale, sono formate da cinque tecnici, esperti nelle materie oggetto del concorso, i quali non possono ricoprire cariche politiche ed essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

2. In ogni caso, fatte salve le incompatibilità previste al comma 1, uno dei componenti della commissione deve essere esperto in materia giuridico-amministrativa.

3. Almeno uno dei componenti è designato dalla Regione Piemonte, su richiesta dell'Ente capofila.

4. Nella composizione delle Commissioni sono rispettate le norme relative alle pari opportunità tra uomini e donne sull'accesso al lavoro, di cui all' articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

5. Gli Enti fautori del concorso unico individuano d'intesa tra loro i componenti della relativa commissione esaminatrice, fatta eccezione per il membro di nomina regionale.

6. Le Commissioni di concorso sono nominate con provvedimento dirigenziale dell'Ente capofila, che individua altresì il componente con funzioni di Presidente e un funzionario con funzioni di segretario.

Art. 5 - ASSUNZIONE DEI CANDIDATI VINCITORI

1. I candidati vincitori sono chiamati a indicare l'Ente al quale intendono essere assegnati secondo l'ordine della graduatoria finale della procedura concorsuale, nei limiti della disponibilità dei posti messi a concorso per ciascun Ente.

2. La rinuncia di un candidato vincitore all'assunzione in riferimento ad un determinato Ente, non opera con riferimento agli altri Enti, in relazione all'eventuale possibile utilizzo della graduatoria concorsuale.

Art. 6 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA CONVENZIONE QUADRO

1. La presente Convenzione quadro ha effetto dalla data dell'avvenuta sottoscrizione.

2. La presente Convenzione ha una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo. È in ogni caso fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione.

3. È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta con preavviso di mesi 3 (tre), fermo restando quanto previsto al comma precedente.

4. Le modifiche, anche derivanti da nuove disposizioni di legge, sono apportate di comune accordo tra le parti firmatarie.

Art. 7 - ADESIONI SUCCESSIVE

1. Gli Enti Parco regionali piemontesi possono aderire alla presente convenzione anche successivamente alla data di prima sottoscrizione adottando l'atto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Lì.....

Il Presidente....

Il Presidente....

Il Presidente....

Il Presidente....

.....

(Firmato digitalmente)